

ATTO N. DD 1912

DEL 28/03/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 133

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

**OGGETTO:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi contenenti amianto e FAV"

Comune: Rivoli

Proponente: Bonifiche San Martina s.r.l.

Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 19/12/2024 la Società Bonifiche San Martina s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Strada Vicinale della Campagna n. 254 a Torino e P. IVA n. 09173180010, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi contenenti amianto e FAV" da realizzarsi nel Comune di Rivoli.

Il progetto rientra nelle seguente categoria progettuale dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- n. 7. z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Con nota prot. n. 45 del 02/01/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e richiesto, nel termine di legge di 30 giorni, di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i., che si è riunito in data 28/01/2025; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture di CmTO dell'Organo Tecnico per la VIA.

**Dato atto che:**

L'area oggetto dell'intervento, posta tra gli agglomerati industriali lungo la SP7 e la SP175, si trova in Comune di Rivoli (Foglio 65 n. 232 sub 4 e Foglio 65 n. 316 sub. 4 ) in Corso Allamano n. 190/A

Sul sito il proponente svolge attività (R12, R13, R4) di gestione rifiuti speciali non pericolosi (principalmente rifiuti ferrosi e non ferrosi) in procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 (D.D. n. 180-5724/2019 del 23/05/2019) per un quantitativo massimo autorizzato in deposito di 1.500 t ed una movimentazione annua massima autorizzata di 5.000 t/a.

La Società proponente, che opera da anni nel settore delle bonifiche di siti e di beni contenenti amianto, intende modificare l'autorizzazione esistente ed in particolare:

- modifica delle categorie merceologiche già autorizzate e implementazione di altre categorie di rifiuti pericolosi, contenenti amianto e fibre artificiali vetrose (FAV), così come indicati nel dettaglio nell'allegato 1B della relazione tecnica allegata all'istanza (movimentazione annua di 10.000 t/anno ed uno stoccaggio massimo di 200 t);
- implementare l'attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento di rifiuti contenenti amianto e FAV;
- adeguare il layout dell'impianto.

Il progetto denominato "Zero Fibre", che prevede la bonifica di rifiuti contenenti amianto e FAV., prevede l'installazione all'interno del capannone di circa 3000 mq di:

- una "camera bianca", di 358 metri quadrati al cui interno sono previste le attività di rimozione delle componenti in amianto e FAV dai rifiuti;
- una "camera bianca RSF" di 54 metri quadrati al cui interno verranno svolte attività di ricerca e sviluppo sui materiali contenenti amianto e FAV;
- una "cabina di regia", di 30 metri quadrati, con pareti vetrate a servizio delle due camere bianche sopra riportate;
- un "sistema di trattamento delle acque di processo" attraverso un procedimento di ultrafiltrazione e concentrazione per evaporazione.

Il progetto non prevede la generazione di EoW. Le attività di gestione consistono, a seconda della tipologia di rifiuto, nello stoccaggio ed eventuali altre attività (separazione, lavaggio con lancia, aspirazione) finalizzate alla bonifica dei manufatti contenenti amianto e FAV.

**Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti da parte dei soggetti istituzionalmente interessati e da parte dei componenti dell'Organo Tecnico per la VIA i seguenti pareri e contributi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- nota prot. n. 9927 del 03/02/2025 della Città di Rivoli;
- nota prot. n. 52568 del 28/03/2025 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi della CmTO;
- nota prot. n. 32921 del 27/02/2025 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO (scarichi);
- nota prot. n. 26778 del 19/02/2025 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO (emissioni);
- nota prot. n. 22021 del 13/03/2025 di Arpa Piemonte;
- nota prot. n. 18819 del 06/02/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti della CmTO.

### **Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato relativamente al progetto proposto, come si può evincere dal contenuto dei pareri sopra elencati, carenze progettuali e la necessità di chiarimenti ed ulteriori informazioni su alcuni specifici aspetti.

Le osservazioni principali della Città di Rivoli riguardano:

- Ubicazione del sito: si segnala la necessità di integrare la relazione con la verifica rispetto alla Variante Generale del PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale), adottata con D.G.C. n. 116 del 16/05/2024 e attualmente in regime di salvaguardia. In particolare, si richiede di verificare l'adeguatezza del progetto alla nuova classificazione di pericolosità geomorfologica;
- Traffico coinvolto: si richiede di dedicare un apposito paragrafo al tema della viabilità e dell'impatto sul traffico, di esplicitare la variazione relativa dei volumi di traffico rispetto all'attività corrente e di chiarire le modalità per l'ottimizzazione dei trasporti;
- Valutazione degli impatti ambientali: si richiedono approfondimenti sull'adeguatezza del sistema di convogliamento delle emissioni in atmosfera, del sistema di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento, degli scarichi esistenti per i nuovi reflui industriali e del piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area a fine esercizio. Inoltre, si chiede di considerare eventuali misure di mitigazione e opere di compensazione in caso di aumento del consumo di suolo e delle risorse idriche.

La Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi della CmTO, riservandosi comunque di svolgere ulteriori approfondimenti circa l'applicazione del disposto all'art. 195 comma 2 lettera d) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al caso in esame, nel parere di competenza evidenzia alcune carenze nella progettazione, in particolare riguardo all'individuazione delle verifiche da eseguire per confermare l'avvenuta bonifica dei rifiuti. Inoltre, vengono sollevate diverse osservazioni e richieste di chiarimenti in merito all'operatività proposta, tra cui:

- l'organizzazione delle attività con piani di lavoro da presentare allo Spresal competente;
- le caratteristiche in base alle quali i rifiuti vengono sottoposti a diverso trattamento;
- le modalità di gestione dei rifiuti all'interno della camera bianca;
- il numero di addetti che saranno impegnati nelle operazioni;
- le dotazioni del laboratorio interno e l'indicazione dei laboratori di supporto;
- precisazioni sull'affermazione relativa al riutilizzo di macchinari, strutture, manufatti di pregio e storici;
- chiarimenti sull'operazione di aspirazione in alcuni casi specifica per la componente pericolosa e in altri casi non chiara;
- spiegazioni sul diverso trattamento di sacchi e teli contaminati da amianto e sul trattamento delle terre da bonifica;
- la mancanza di controlli sui fanghi di depurazione risultanti dal trattamento delle acque reflue.

La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO nel parere in merito agli aspetti di competenza relativi gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche ha esposto alcune osservazioni che riguardano:

- riutilizzo del "permeato" nell'ambito del ciclo produttivo: occorrono valutazioni dell'Ente competente in materia igienico-sanitaria;
- scarico acque reflue industriali: vengono sollevate preoccupazioni riguardo alla mancanza di informazioni sui periodi di asciutta del corpo idrico recettore dello scarico, alla necessità di coinvolgere l'ente gestore del corpo idrico e al rispetto dei limiti di legge per le acque reflue, inclusi i limiti specifici per i PFAS e la valutazione del parametro amianto;
- acque reflue domestiche: occorre una valutazione della fattibilità tecnica di convogliare anche i reflui domestici in acque superficiali fermo restando quanto indicato in merito;

- acque meteoriche: modalità di gestione delle aree esterne.

La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO ha evidenziato nel parere in merito agli aspetti di competenza relativi alle emissioni in atmosfera la necessità di chiarimenti ulteriori in relazione alla verifica dei limiti, alla valutazione dell'installazione di sistemi di allarme in caso di rottura dei sistemi di trattamento e dettaglio delle relative procedure operative.

Le osservazioni principali di Arpa Piemonte riguardano:

- acque meteoriche e reflui civili: non sono state fornite informazioni dettagliate riguardo ai sistemi esistenti e previsti;
- acque reflue industriali: non vengono indicati i criteri che sarebbero adottati per destinare le acque trattate al riutilizzo oppure allo scarico in corpo idrico recettore del quale non sono stati indicati gli utilizzi attuali, la sua portata e la presenza di un eventuale gestore. Non sono state previste e descritte le modalità di controllo per verificare l'eventuale presenza di amianto così come non è stato precisato se verranno effettuati dei controlli, di cui vanno indicati tipologia e frequenza;
- rumore: viene evidenziata la mancanza di relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente;
- traffico: si rileva la necessità di aggiornamento dei dati riferiti all'intero anno evidenziando che all'interno del PUMS questi dati risultano indicativi e non sito-specifici;
- descrizione insufficiente della nuova unità impiantistica: manca una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e funzionali della nuova unità destinata al trattamento dei rifiuti contenenti amianto e FAV;
- mancanza di dettagli sul processo di trattamento: non sono state descritte in modo esaustivo le fasi del processo di trattamento dei rifiuti, le tecnologie applicate e le misure previste per minimizzare gli impatti ambientali;
- gestione e movimentazione dei materiali contenenti amianto: non sono state chiarite le modalità di gestione, movimentazione e trattamento dei rifiuti contenenti amianto prima del loro ingresso nella nuova unità impiantistica.
- coordinamento con le attività esistenti: non è stato specificato come la nuova tipologia di lavorazione si coordinerebbe con le attività già presenti nello stabilimento;
- controlli sui rifiuti in uscita: viene sottolineata la mancanza di informazioni dettagliate sui controlli che verranno effettuati sui rifiuti in uscita dall'impianto, inclusi i metodi analitici utilizzati, la conservazione dei risultati e i test effettuati per la classificazione dei rifiuti. Viene evidenziata l'estrema complessità nel controllo dei rifiuti in uscita a causa della mancanza di limiti normativi specifici per l'amianto e la necessità di riferirsi all'assenza totale di amianto.

Il Dipartimento Viabilità e Trasporti di CmTO nel proprio parere ha espresso, per quanto riguarda i soli aspetti di compatibilità con le previsioni infrastrutturali riportate in PTC2 e PTGM in corso di approvazione, parere favorevole da intendersi quale indicazione generale programmatica e di indirizzo progettuale successivo, a cui dovranno seguire, in caso di coinvolgimento della viabilità provinciale o delle relative fasce di rispetto come nel caso qui rappresentato, i necessari approfondimenti progettuali per le autorizzazioni di competenza ai sensi del Codice della Strada, nel caso specifico in capo alla Direzione Viabilità 2 di CmTO.

**Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri e contributi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per il progetto in oggetto:

- risulta ancora necessario svolgere ulteriori approfondimenti circa l'applicazione del disposto all'art.

195 comma 2 lettera d) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al caso in esame;

- si sono riscontrate carenze nella documentazione progettuale fornita relativamente a tematiche ritenute fondamentali in relazione alle quali non sono stati forniti sufficienti elementi al fine di poter escludere criticità di tipo ambientale e sanitario;
- si tratta di elementi di criticità tali da far ritenere che, senza una loro attenta e scrupolosa valutazione, possano andare a determinare potenziali impatti significativi e negativi sulle matrici ambientali ed antropiche interessate;
- risultano pertanto necessari approfondimenti multidisciplinari tali da non poter essere sviluppati ed approfonditi nell'ambito del presente procedimento o demandati esclusivamente al rilascio dei titoli abilitativi;

**Ritenuto pertanto di dover assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.**

Ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 e s.m.i. il proponente dovrà presentare all'autorità competente, oltre all'istanza di VIA ed il SIA, anche tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico.

La documentazione dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare ed approfondire le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri in premessa elencati che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

Lo studio di impatto ambientale (SIA) dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato dalle linee guida n. 28/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente "*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*". Le indicazioni di tali linee guida, che integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche chiare ed esaustive.

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

## **IL DIRIGENTE**

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;

- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**1) Di assoggettare**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi contenenti amianto e FAV*" in Comune di Rivoli presentato in data 19/12/2024 dalla Società Bonifiche San Martina s.r.l. - con sede legale in Strada Vicinale della Campagna n. 254 a Torino e P. IVA n. 09173180010 - **alla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità emersi nel corso dell'istruttoria.

**2) Di dare atto** che i pareri in premessa elencati sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

**3) Di ribadire che** le problematiche e gli elementi di criticità evidenziate nel presente provvedimento non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

**4) Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**5) Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

**6) Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web

dell'Ente.

**7) Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

-----

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 28/03/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
SVILUPPO SOSTENIBILE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano